

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI INVORIO



ELABORATO B

- ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE –
Allegato al progetto definitivo di Variante Semplificata art. 17bis c. 4
L.R. 56/77 e s.m.i.

AG AUTOTRASPORTI S.r.l.

Marzo 2024

Architetto Francesca Boxler

Centro Abitato Isella 18b – 28876 Macugnaga (VB) - 3283249354 – francesca.boxler@gmail.com
Ordine Architetti P.P.C. Novara e V.C.O. n. 1468

Sommario

NOTE	2
ART. 3.3.4 Aree residenziali di completamento (C).....	3
4. Aree di completamento C1.....	3
5. Aree residenziali di completamento C2	4
6. Aree residenziali di completamento C3	5
ART. 3.4.2 – Aree industriali ed artigianali esistenti e di completamento	7
Scheda d'area ART. 3.4.2	
ART. 3.8.5 – Zone boscate (E3)	12
Estratto Allegato alle Norme “Schede Normative Zone C e P.E.C.” – Comparto 41	14

NOTE

Le modifiche apportate con la Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77, società AG Autotrasporti, sono individuate come segue:

Per l'area individuata da apposito segno grafico.....Per il testo inserito

Per l'area individuata da apposito segno grafico.....Per il testo inserito a seguito dei pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi

ART. 3.3.4 Aree residenziali di completamento (C)

1. Comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale, su parti di territorio già interessato da edificazione e da opere di urbanizzazione. Sono caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e da lotti inclusi o di frangia modificati.
2. Le finalità di piano per queste aree sono mirate al completamento del tessuto urbano, ovvero favorire la ricucitura dei tessuti marginali non definiti, attraverso la nuova costruzione sui lotti inediti e attraverso l'integrazione e il completamento delle opere di urbanizzazione.
3. Il P.R.G.C. suddivide le aree residenziali C, individuandole con apposita simbologia nelle tavole P1, P2, P3 e P4 e nelle schede Normative di ambito C facenti parte delle presenti NTA, in:

4. Aree di completamento C1

- Comprendono le aree non edificate o solo parzialmente edificate, inserite negli insediamenti esistenti in lotti interclusi o di frangia su parti di territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione; le finalità del Piano sono mirate al completamento del tessuto urbano e al completamento delle infrastrutture.
- Le destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto sono quelle previste all'art.3.3.1 delle presenti N.T.A.
- In queste aree, nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.1.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2.2.1 e seguenti, sono ammessi i seguenti interventi:
 - Manutenzione Ordinaria (MO)
 - Manutenzione Straordinaria (MS)
 - Restauro conservativo (RC1)
 - Risanamento conservativo (RC2)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo A (REA)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo B (REB)
 - Demolizione con ricostruzione (DR)
 - Ampliamento e Sopraelevazione (AS)
 - Nuova Costruzione (NC)
 - Nuova costruzione di Edifici Accessori per residenza (NCA).
- Tutti gli interventi ammessi indicati al precedente comma, devono fare riferimento ai parametri urbanistici indicati nelle Schede Normative di ambito C facenti parte delle presenti norme e devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Rc = 30% della superficie Fondiaria (Sf)

- H = altezza massima ammessa 10,00 m pari a 3 piani fuori terra

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della Sf totale dovrà essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

- Il P.R.G.C. individua, nelle tavole P1, P2, P3 e P4 e specificatamente nelle Schede Normative, i lotti ineditati, per quali è ammessa la nuova costruzione di edifici residenziali, e i lotti occupati da edifici esistenti residenziali o compatibili con la residenza, comunque costituenti volume, per i quali sono ammessi interventi di Ampliamento e/o sopraelevazioni fino al raggiungimento dell'Indice di Densità Fondiaria (If) previsto dal P.R.G.C. per il relativo ambito C (vedi Schede Normative) e nel rispetto dei parametri edilizi di cui al precedente comma.
- Le modalità relative ad ogni tipo di intervento ammesso sono quelle indicate agli artt. 2.1.1 e sgg. delle presenti N.T.A.
Per le nuove costruzioni di edifici residenziali le modalità di attuazione prevedono la concessione edilizia diretta.
- Sono altresì ammessi, al fine di consentire lo sdoppiamento del nucleo familiare, nei lotti che, alla data di adozione, le tavole di PRGC e le schede normative allegare individuano come edificate, interventi di nuova costruzione tramite concessione Edilizia diretta, purchè l'intervento preveda la realizzazione di edificio unifamiliare e che venga rispettato l'indice fondiario di zona previsto dal PRGC.
- Interventi di Ampliamento e Sopraelevazione, successivi all'intervento di nuovo impianto, sono consentiti unicamente nel rispetto dell'indice di Densità Fondiaria (If) del relativo ambito C.
- Negli interventi di nuova edificazione, particolare cura dovrà essere posta alle qualità formali e tipologiche dell'edificio, onde ottenere un inserimento adeguato alle prevalenti preesistenze ambientali ed alle tradizioni locali.

Qualora la Commissione Igiene Edilizia ritenesse una proposta progettuale di nuova costruzione o di ampliamento in contrasto con i principi di cui sopra è data facoltà all'Amministrazione di formulare suggerimenti o anche prescrizioni al fine di adeguare il progetto ad un corretto inserimento ambientale.

5. Aree residenziali di completamento C2

- Comprendono le aree non edificate, costituite da lotti liberi, interclusi o di frangia al tessuto edilizio esistente non dotate in tutto o in parte delle opere di urbanizzazione primaria, ma con la previsione della loro realizzazione o completamento contemporaneamente agli interventi di nuova edificazione residenziale

- Le destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto sono quelle previste all'art.3.3.1 delle presenti N.T.A.
- In queste aree, nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.1.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2.2.1 e seguenti, sono ammessi i seguenti interventi:
 - Manutenzione Ordinaria (MO)
 - Manutenzione Straordinaria (MS)
 - Restauro conservativo (RC1)
 - Risanamento conservativo (RC2)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo A (REA)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo B (REB)
 - Demolizione con ricostruzione (DR)
 - Ampliamento e Sopraelevazione (AS)
 - Nuova costruzione (NC)
 - Nuova costruzione di Edifici Accessori per residenza (NCA).
- Gli interventi di nuova costruzione devono fare riferimento ai parametri urbanistici indicati nelle Schede Normative di ambito C facenti parte delle presenti norme, sono assentibili esclusivamente con concessione edilizia convenzionata e devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
 - Rc = 30% della superficie Fondiaria (Sf)
 - H = altezza massima ammessa 10,00 m pari a 3 piani fuori terra

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della Sf totale dovrà essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

- Interventi di Ampliamento e Sopraelevazione, successivi all'intervento di nuovo impianto, sono ammessi nel rispetto dell'indice fondiario di cui sopra.
- Negli interventi di nuova costruzione, particolare cura dovrà essere posta alle qualità formali e tipologiche dell'edificio, onde ottenere un inserimento adeguato alle prevalenti preesistenze ambientali ed alle tradizioni locali.

Qualora la Commissione Igiene Edilizia ritenesse una proposta progettuale in contrasto con i principi di cui sopra è data facoltà all'Amministrazione di formulare suggerimenti o anche prescrizioni al fine di adeguare il progetto ad un corretto inserimento ambientale.

6. Aree residenziali di completamento C3

- Comprendono le aree costituite da lotti edificati, generalmente di recente formazione, localizzate sia in aree già completamente urbanizzate sia in aree non

completamente dotate di opere di urbanizzazione primaria; le finalità del P.R.G.C. sono quelle di rendere urbanisticamente compiuti gli insediamenti mediante opere di urbanizzazione e di riassetto ambientale.

- Le destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto sono quelle previste all'art.3.3.1 delle presenti N.T.A.
- In queste aree, nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.1.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2.2.1 e seguenti, sono ammessi i seguenti interventi:
 - Manutenzione Ordinaria (MO)
 - Manutenzione Straordinaria (MS)
 - Restauro conservativo (RC1)
 - Risanamento conservativo (RC2)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo A (REA)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo B (REB)
 - Demolizione con ricostruzione (DR)
 - Ampliamento e Sopraelevazione (AS)
 - Nuova costruzione di Edifici Accessori per residenza (NCA).
- Tutti gli interventi ammessi indicati al precedente comma, devono fare riferimento ai parametri urbanistici indicati nelle Schede Normative di ambito C facenti parte delle presenti norme e devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
 - Rc = 30% della superficie Fondiaria (Sf)
 - H = altezza massima ammessa 10,00 m pari a 3 piani fuori terra

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della Sf totale dovrà essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

- Sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti fino ad un massimo del 20% del volume esistente nel rispetto dell'If previsto dal P.R.G.C. per il relativo ambito di competenza. Gli ampliamenti se eccedenti l'If di zona sono consentiti una tantum nei limiti di 25 m² di Sul per unità immobiliare catastalmente definita e sono comunque consentiti al fine specifico del miglioramento igienico funzionale delle situazioni esistenti e purché l'unità immobiliare in oggetto non venga sdoppiata.
- Negli interventi di nuova edificazione, particolare cura dovrà essere posta alle qualità formali e tipologiche dell'edificio, onde ottenere un inserimento adeguato alle prevalenti preesistenze ambientali ed alle tradizioni locali.

Qualora la Commissione Igienica Edilizia ritenesse una proposta progettuale in contrasto con i principi di cui sopra è data facoltà all'amministrazione di formulare suggerimenti o anche prescrizioni al fine di adeguare il progetto ad un corretto inserimento ambientale.

ART. 3.4.2 – Aree industriali ed artigianali esistenti e di completamento

1. Sono costituite dalle aree di pertinenza di unità produttive industriali e artigianali esistenti e confermate a tale destinazione dal P.R.G.C. comprensive anche delle eventuali aree di ampliamento in loco *delle unità produttive esistenti*, o di completamento *per l'insediamento di nuove unità produttive*.

2. Il P.R.C.G. individua puntualmente gli insediamenti esistenti, con i loro lotti di pertinenza, nonché delle aree libere di completamento.

3. Le destinazioni d'uso proprie e ammesse sono le attività manifatturiere, industriali e artigianali; uffici e laboratori, contestuali all'attività produttiva; locali per il commercio dei prodotti propri o affini; tutte le attività che richiedono edifici assimilabili per caratteristiche funzionali e tipologiche, alle attività produttive quali: attività di commercio all'ingrosso, di esposizione, di stoccaggio, di conservazione delle merci, di installazione e manutenzione degli impianti, mense, spogliatoi ed altri servizi aziendali interni per gli addetti, residenze.

Specificatamente all'interno di ciascuna unità produttiva esistente e/o prevista vanno rispettati i seguenti parametri:

- uffici e attività espositive e di vendita, legati all'attività produttiva principale, in misura non superiore al 30% della superficie utile lorda complessiva; in tutti i casi le superfici utili lorde destinate ad attività espositive e di vendita non potranno superare i 200 m² per ogni unità produttiva;

- abitazioni per il proprietario e/o per il custode fino a un volume massimo complessivo di 600 m³ per unità produttive aventi Sul superiore a m² 500;

- abitazione per il proprietario o per il custode fino ad un volume massimo complessivo di 300 m³ per unità produttive aventi Sul superiore a m² 200.

4. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.1.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui agli art. 2.1.2 e seguenti, sono ammessi interventi di:

- Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione straordinaria ((MS)
- Ristrutturazione Edilizia A e B (REA - REB)
- Demolizione senza ricostruzione
- Demolizione con ricostruzione
- Ampliamento e/o sopraelevazione
- *Nuova costruzione*

5. Le modalità relative ad ogni singolo intervento di cui al precedente comma, indicate agli art. 2.1.1 e seguenti delle presenti N.T.A., sono ammesse tramite singola concessione edilizia.

Sono invece subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo:

- gli interventi che comportino la completa ristrutturazione edilizia con sostituzione dell'attività esistente e/o il frazionamento delle unità produttive esistenti, quando interessino unità produttive esistenti la cui area di pertinenza complessiva abbia una superficie superiore a 2000 m²

6. Negli interventi di manutenzione e di adeguamento funzionale degli edifici esistenti nonché, per gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento, nelle parti non oggetto di intervento, possono essere mantenute le destinazioni preesistenti, anche se difformi per dimensioni e proporzioni da quanto prescritto dal comma precedente.

Inoltre in tali interventi l'ampliamento dell'impianto produttivo può essere realizzato per motivi funzionali alla produzione, anche con edifici non contigui all'edificio principale.

7. Negli interventi di cui al comma n. 4 del presente articolo devono essere rispettati gli indici e le prescrizioni seguenti:

- Rc = 60%

per gli insediamenti che non hanno possibilità di ampliamento su lotti adiacenti, è ammesso un aumento della superficie coperta esistente non superiore al 20% e comunque nel limite del 70% di Rc complessivo.

- Uf = 1,5 m²/m²

- H = 10 m per edifici multipiano

libero per edifici a un solo piano fuori terra e volumi tecnici, con altezza massima non superiore a 10 m

8. Devono essere reperite Aree per servizi e attrezzature funzionali nella misura prevista al precedente art. 3.2.3 N.T.A. e precisamente:

- 10 % della superficie Fondiaria

Il 50% di detta superficie deve essere destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico localizzato fuori dalle recinzioni, oppure, in accordo con l'Amministrazione Comunale, all'interno della recinzione purchè ne sia garantita la reale accessibilità e l'uso pubblico nei periodi e negli orari di svolgimento delle attività produttive.

9. Per le attività industriali e artigianali esistenti all'interno del centro edificato è ammessa la rilocalizzazione parziale o totale, a condizione che il trasferimento avvenga in aree P.I.P. di cui al successivo art. 3.4.3.

10. Nei casi di cui al comma precedente, nonché nelle aree dismesse da impianti industriali e artigianali, esistenti ed evidenziati in cartografia, è ammesso l'utilizzo dell'area dismessa con modifica della Destinazione d'uso Originaria previa

approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere reperiti gli spazi di parcheggio in misura di quanto prescritto in relazione alle Destinazioni d'Uso previste in S.U.E.

- non possono essere modificate le attività produttive attualmente svolte con altre che potrebbero provocare fenomeni di nocività ambientali.

Tale possibilità operativa è da intendersi applicabile unicamente nei casi di semplice recupero delle strutture preesistenti da utilizzarsi per gli usi compatibili con le destinazioni adiacenti. Viceversa in presenza di interventi che contemplino demolizione con ricostruzione lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere accompagnato da una specifica Variante P.R.G. in grado di definire i debiti parametri edificatori.

11. Specificatamente per l'edificio sito in frazione Orio, e contrassegnato nelle tavole di piano con * è consentito l'utilizzo delle superfici dismesse dall'attività produttiva *esclusivamente per attività a destinazione assistenziale e/o socioassistenziale*. In particolare:

- Per tali attività è ammesso esclusivamente il recupero del piano primo e del piano secondo dell'edificio principale e non sono ammessi ampliamenti;
- Per le porzioni di fabbricato interessate dall'intervento, nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.1.1 e della classificazione dei tipi di intervento di cui all'art. 2.2.1 e successivi, sono ammessi i seguenti interventi edilizi assentibili esclusivamente previa stipula di convenzione con il Comune di Inverio:
 - Manutenzione Ordinaria (MO)
 - Manutenzione Straordinaria (MS) - Risanamento conservativo (RC2)
 - Ristrutturazione Edilizia di tipo A (REA)
- L'accesso sia carrabile che pedonale dovrà essere totalmente autonomo e indipendente da quello relativo alle attività produttive
- Il vano scala di accesso dall'ingresso al piano terra ai due piani utilizzati deve essere ad uso esclusivo e indipendente del centro.


Devono essere reperite specifiche Aree per servizi e attrezzature funzionali nella misura minima di 300 mq.; almeno il 50% di detta superficie deve essere destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico localizzato fuori dalle recinzioni, oppure, in accordo con l'Amministrazione Comunale, all'interno della recinzione purchè ne sia garantita la reale accessibilità e l'uso pubblico nei periodi e negli orari di svolgimento delle attività; la restante parte deve essere destinata a verde. Queste superfici devono essere totalmente autonome e indipendenti da quelle previste per le attività produttive presenti, per le quali dovrà essere verificata la dotazione di aree per servizi e attrezzature secondo quanto previsto al precedente comma 8.

12. Le nuove aree a destinazione “Aree industriali e artigianali esistenti e di completamento” che ricadono nel corridoio di connessione Torrente Vevera e Rivo Geola, pur contribuendo, quale superficie fondiaria, al dimensionamento degli interventi edilizi da realizzare, non possono essere oggetto di alcun tipo di intervento edificatorio.

13. Per l'area individuata da apposito segno grafico, censita al foglio 20 mappali 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96, è concesso l'ampliamento nella misura individuata dalla specifica scheda d'area allegata alle presenti N.T.A.. Vengono individuate le superfici da destinare a standard e l'area da adibire a piazzale di manovra per gli automezzi. Si raccomandano le seguenti prescrizioni progettuali:

- Le aree non oggetto di ampliamento del capannone (passaggi pedonali, piazzali di manovra, ecc.) dovranno essere in materiale drenante, che permetta l'assorbimento delle acque meteoriche.
- Il progetto dovrà prevedere la piantumazione di filari alberati a cortina continua di altezza e adeguata consistenza volumetrica, tale da schermare e ridurre visivamente il più possibile il fabbricato da eventuali punti di osservazione lungo il percorso veicolare di accesso alla proprietà. Le fasi di realizzazione del verde dovranno svilupparsi in modo da garantire soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.
- La realizzazione del progetto dovrà avvenire entro 4 anni dall'approvazione della Variante SUAP, pena inefficacia e decadenza della variante.
- Per le prescrizioni attuative si rimanda, inoltre, alla relazione geologica allegata al progetto.


Un ulteriore eventuale incremento della potenzialità edificatoria dovrà essere oggetto di variante urbanistica di rango superiore a quella prevista dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i..



AREA A.G. TRASPORTI



CAPANNONE ESISTENTE: Sc. = 532,15 mq




Ampliamento massimo: Sc = 466,63 mq


Tot. concesso: Sc = 998,78 mq



Area Verde = 540 mq



Parcheggio privato ad uso pubblico = 335 mq



PIAZZALE DI MANOVRA - Superficie drenante

SCHEDA D'AREA
ART. 3.4.2

ART. 3.8.5 – Zone boscate (E3)

1. Le tavole di piano individuano due zone evidenziate da medesima retinatura interessate da presenza di vegetazione arborea, le prime poste nelle zone collinose ed interne al perimetro del vincolo idrogeologico costituiti prevalentemente da boschi cedui, le seconde esterne al perimetro del vincolo idrogeologico per lo più intercluse nelle aree agricole, in quanto derivano da un degrado e/o abbandono delle colture agricole originarie.

2. Aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.

- In tali aree, interne al perimetro del vincolo idrogeologico, ai sensi R.D. 30.12.1923 n. 3267 ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 12.02.1933 n. 215 non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possono alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento è condizionato al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco, ai sensi della L.R. n. 45 del 09.08.1989.

- Per destinazioni d'uso proprie si intendono il bosco ceduo ed i rimboschimenti artificiali di essenze ad alto fusto.

- Per destinazioni d'uso ammesse si intendono le coltivazioni industriali del legno, le coltivazioni florovivaistiche.

- In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;

b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di potenziale alluvione o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

(L.56/77, art. 30 comma 5a)

3. Aree boscate esterne al perimetro del vincolo idrogeologico.

- Le aree, individuate dallo stesso retino grafico di cui al comma precedente, ma localizzate all'esterno del perimetro del vincolo idrogeologico e per lo più intercluse nella zona agricola sono generalmente interessate da vegetazione arborea di limitato valore, in quanto sviluppatasi a seguito dell'abbandono delle originarie colture agricole.

- Per destinazioni d'uso proprie si intendono il bosco ceduo, gli interventi di coltivazione della vegetazione arborea.

- Per destinazioni d'uso ammesse si intendono gli interventi di trasformazione della vegetazione arborea in altre colture agricole; ad avvenuta trasformazione della coltura l'area ad ogni effetto è sottoposta alle prescrizioni delle aree agricole di cui all'Art. 3.8.1.

4. Per le aziende agricole esistenti localizzate nelle aree boscate esterne al perimetro del vincolo idrogeologico è ammesso il riuso di edifici esistenti anche con interventi di Ristrutturazione Edilizia di Tipo B

6. Lo stesso Indice Fondiario ($I_f = m^3/m^2$ 0,01) è attribuito, convenzionalmente, ai fini della nuova costruzione di abitazioni agricole, da utilizzarsi soltanto in accorpamento ad altre aree agricole, al fine del raggiungimento di una volumetria compatibile per l'edificazione di residenza rurale.

7. Nuove costruzioni non potranno in ogni caso sorgere nelle aree boscate (E3), ma solo nelle altre aree a destinazione agricola, ove le nuove abitazioni rurali siano ammesse.

8. Per tutti gli edifici esistenti in zone Boscate (casseri, fienili, ricoveri animali ecc.) che sono stati dismessi dalla loro destinazione originaria, è ammesso il cambio di destinazione in residenziale e/o agriturismo con semplice concessione edilizia, ma per i soli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro conservativo, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia di tipo A e B senza ampliamento.


9. Nelle aree boscate non è ammessa la realizzazione di recinzioni con l'esclusione di quelle porzioni confinanti con aree ad altra destinazione agricola, quando in unione con queste ultime costituiscono pertinenza di edifici residenziali esistenti, o edifici ed attività ad uso agricolo.

In questi casi le recinzioni sono ammesse purchè vengano realizzate in legno con tipologia tradizionale a staccionata.

10. *Le aree boscate sono ricadenti all'art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.G.R. n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017. Le prescrizioni d'uso sono cogenti e immediatamente prevalenti con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del Piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite, le prescrizioni sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.*

**Estratto Allegato alle Norme “Schede Normative Zone C e P.E.C.” – Comparto
41**

COMPARTO C41



VARIANTE PARZIALE 2016

MODIFICHE APPORTATE CON VARIANTE ART. 17bis Società AG Autotrasporti

COMUNE DI INVORIO: CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA												COMP:		C 41	
Lotti	RILEVAMENTO DATI					ELABORAZIONE DATI									
	Superficie fondiaria			Volume esist.	Abit. esist.	INDICI		DENSITA'		VOLUME			ABITANTI		
	Totale	di cui ed. libera				esist.	PRG	esist.	PRG	nuov.ed.	ampliam.	Totale	esist.	amm.	Tot.
	a	b	c	d	e	f=d/b	g	h=d/e	i	m=cxg	n=l-d	o=d+m+n	p=e	q=m/i	s=p+q
	mq.	mq.	mq.	mc.	n°	mc/mq	mc/mq	mc/ab	mc/ab	mc.	mc.	mc.	n°	n°	n°
A	0	0	0	0	0	0,00	0,50	0	136	0	0	0	0	0	0
B	1000	0	1000	0	0	0,00	0,50	0	136	500	0	500	0	4	4
C	1663	0	1663	0	0	0,00	0,50	0	136	832	0	832	0	6	6
D	0	0	0	0	0	0,00	0,50	0	136	0	0	0	0	0	0
E	2297	2297	0	1016	13	0,44	0,50	78	136	0	0	1016	13	0	13
F	1627	1627	0	656	4	0,40	0,50	164	136	0	0	656	4	0	4
G	917	917	0	637	3	0,69	0,50	212	136	0	0	637	3	0	3
H	2202	2202	0	908	4	0,41	0,50	227	136	0	0	908	4	0	4
I	2920	2920	0	454	3	0,16	0,50	151	136	0	0	454	3	0	3
L															
M															
N															
O															
P															
Q															
R															
S															
T															
U															
V															
Z															
Tot.	12626 11626	9963	2663 1163	3671	27	0,37	0,50	136	136	1332 832	0	5003 4503	27	10 6	37 33

RIEPILOGO DEI DATI E INDICAZIONE DEL COMPARTO:

Superficie fondiaria aree già edificate con indice < dell'indice previsto dal PRG = mq.	6749	pari al : 58 %
Superficie fondiaria aree già edificate con indice > dell'indice previsto dal PRG = mq.	2614	pari al : 22 %
Indice fondiario medio di comparto (volume/superficie fondiaria)..... = mc./mq.	0,29	
Indice fondiario medio dei lotti già edificati (volume/superficie fondiaria edificata).... = mc./mq.	0,37	
Indice volumetrico di P.R.G. = mc./mq.	0,50	

Abitanti esist. n° Nuovi ab. teorici n° 6 Tot. ab. teorici di Piano n° **33**

ESTRATTO PLANIMETRICO DEL COMPARTO:

Scala: 1:2000